

Racc. 24 luglio 1986, n. 86/379/CEE (1)
Raccomandazione del Consiglio concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 225. Entrata in vigore il 1° agosto 1986.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma d'azione sociale prevede tra l'altro la realizzazione di un programma per la reintegrazione professionale e sociale dei minorati;
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1974, stabilisce il primo programma d'azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati;
considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativa all'integrazione dei minorati nella società invita gli Stati membri a accertarsi che i minorati non subiscano in modo iniquo le conseguenze delle difficoltà economiche, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione, e a favorire i provvedimenti intesi a preparare i minorati alla vita attiva, ma non prevede un'azione concertata o concentrata a livello comunitario a tale riguardo;
considerando che ai fini della presente raccomandazione, il termine minorati comprende tutte le persone che presentano serie minorazioni in seguito a menomazioni fisiche, psichiche o di carattere psicologico;
considerando che i minorati devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori per quanto concerne la parità di possibilità in materia di formazione e occupazione;
considerando che in periodo di crisi economica l'azione a livello europeo e comunitario non deve essere soltanto continuata ma altresì intensificata al fine di promuovere il conseguimento della parità di possibilità mediante politiche positive e coerenti;
considerando che tali politiche devono tener conto delle aspirazioni dei minorati a una vita pienamente attiva e autonoma;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 marzo 1981, ha sottolineato la necessità di promuovere a livello comunitario l'integrazione economica, sociale e professionale dei minorati;
considerando che l'equo trattamento dei minorati in materia di occupazione e di formazione professionale pare necessario per raggiungere uno degli scopi della Comunità; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente raccomandazione, diversi da quelli dell'articolo 235,

1. Raccomanda agli Stati membri:

1. Di prendere tutte le misure atte ad assicurare eque possibilità per i minorati nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione iniziale e l'occupazione iniziale nonché il riadattamento e il reinserimento.

Questo principio di eque possibilità dovrebbe applicarsi per quanto riguarda:

- a) l'accesso all'occupazione e alla formazione professionale, normale o specifica, inclusi i servizi di orientamento, collocamento e sostegno successivo;
- b) il mantenimento nel posto di lavoro o nella formazione e la tutela contro il licenziamento senza giusta causa;
- c) le possibilità di promozione e di formazione continua.

2. A tal fine, di proseguire, e, se necessario, di intensificare e di riesaminare, eventualmente previa consultazione delle organizzazioni dei minorati e delle parti sociali, le loro politiche a favore dei minorati; tali politiche dovrebbero tener conto delle misure e delle azioni specifiche attuate negli altri Stati membri, di cui sia stata provata l'efficacia e l'utilità.

Queste politiche dovrebbero prevedere in particolare:

- a) l'eliminazione delle discriminazioni negative:
 - I) rivedendo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative affinché non siano contrarie al principio di eque possibilità per i minorati;
 - II) adottando misure adeguate al fine di evitare per quanto possibile licenziamenti connessi a una menomazione;
 - III) limitando le eccezioni al principio di eque possibilità di accesso alla formazione o all'occupazione ai soli casi giustificati da un'incompatibilità specifica tra una particolare attività inerente ad un lavoro o ad un corso di formazione e una determinata menomazione; se necessario, tale incompatibilità dovrebbe poter essere confermata da un certificato medico; qualsiasi eccezione dovrebbe formare oggetto di una revisione periodica per accertare se sia ancora giustificata;
 - IV) vigilando a che i test richiesti per l'accesso ai corsi di formazione professionale e i test richiesti durante o alla fine dei corsi siano concepiti in modo da non svantaggiare i candidati minorati;
 - V) vigilando a che i minorati possano effettivamente far valere i loro diritti dinanzi alle autorità competenti e ricevere l'assistenza necessaria a tale scopo conformemente alle legislazioni e prassi nazionali;
- b) azioni positive a favore dei minorati, in particolare:
 - I) tenendo presenti le differenze esistenti tra i vari settori e le varie imprese, la determinazione, da parte degli Stati membri, qualora essa risulti opportuna e previa consultazione delle organizzazioni dei minorati e delle parti sociali, di obiettivi realistici di occupazione espressi in cifre per le persone minorate nelle imprese pubbliche o private con un numero minimo di dipendenti, che potrebbe essere compreso tra 15 e 50. Dovrebbero inoltre essere adottate misure affinché tali obiettivi siano resi noti e rispettati;
 - II) la disponibilità in ciascuno Stato membro di una "guida" o di un "codice di buona prassi" per l'occupazione dei minorati, che integri le misure positive già prese nello Stato membro interessato e corrisponda fundamentalmente alle disposizioni della presente raccomandazione; l'allegato contiene un quadro orientativo per tale guida o codice, che enumera alcuni esempi di azioni positive; la guida o codice di buona prassi dovrebbe essere largamente distribuito e riguardare i settori pubblico e privato; esso dovrebbe descrivere chiaramente il contributo che i destinatari possono e dovrebbero apportare all'attuazione effettiva della politica nazionale per i minorati; esso dovrebbe inoltre includere informazioni e consigli relativi all'appoggio disponibile dei servizi pubblici;
 - III) incentivi, da parte degli Stati membri, alle imprese pubbliche e private ad adottare le misure adeguate in materia di occupazione dei minorati conformi fundamentalmente alla guida o al codice di buona prassi; gli Stati membri dovrebbero

definire i mezzi per far conoscere al pubblico tali politiche e i progressi compiuti annualmente nella loro attuazione, conformemente alle procedure esistenti per la diffusione delle informazioni nel settore sociale;

IV) quando un lavoratore abbia subito una menomazione, la cooperazione del datore di lavoro e dei servizi di riadattamento per il reinserimento del lavoratore, possibilmente nella medesima impresa.

3. Di riferire alla Commissione in merito alle misure da essi adottate per l'attuazione della presente raccomandazione per consentire alla Commissione di presentare la relazione di cui al punto II. 3.

II. Invita la Commissione:

1. A coordinare lo scambio di esperienze e di informazioni sul riadattamento e sull'occupazione dei minorati tra le autorità nazionali; a tale scambio saranno associati gli organismi all'uopo designati dagli Stati membri.

2. A mantenere un adeguato aiuto del Fondo sociale europeo a favore dei minorati, qualunque ne sia l'età.

3. A presentare una relazione al Consiglio sull'attuazione della presente raccomandazione entro un termine di due anni dalla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio
il presidente
A. Clark

Allegato

Quadro di orientamento di azioni positive per promuovere l'occupazione e la formazione professionale dei minorati

Il seguente testo contiene un insieme di misure possibili proposte dalla Commissione, che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione nell'attuare la presente raccomandazione, in particolare nell'elaborazione di una guida o di un codice di buona prassi.

Sezione I

Aspetti della vita professionale dei minorati

1. Creazione di posti di lavoro

a) Progetti concertati:

far beneficiare pienamente ed equamente i minorati di progetti quali i programmi regionali di sviluppo, le iniziative locali in materia di occupazione, le azioni intese a promuovere la creazione di cooperative o di imprese medie di ridotte dimensioni.

b) Nuove tecnologie:

stimolare nuove possibilità di occupazione mediante iniziative nazionali, sia nel settore delle nuove tecnologie vere e proprie, sia utilizzando le nuove tecnologie come strumento per rendere possibile l'occupazione in altri settori.

In questo contesto, promuovere progetti che permettano ai minorati di accedere al telelavoro.

Studiare i rischi specifici che minacciano l'occupazione a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie e prendere opportune misure.

Adattare i posti di lavoro alle esigenze dei minorati.

c) Altre attività:

promuovere e sovvenzionare progetti che formino e preparino i minorati a creare una propria impresa, oppure che individuino nuove possibilità di lavoro nel settore dei mezzi di comunicazione al pubblico o in servizi destinati ad altri minorati.

Individuare altri settori (per esempio quello terziario, compreso il turismo e la ristorazione collettiva, l'agricoltura o l'orticoltura, la silvicoltura) che hanno buone prospettive e che si adattano a persone con diverse menomazioni.

Attuare programmi per creare nuovi posti di lavoro per i minorati in questi settori.

Elaborare politiche nazionali speciali per la rioccupazione dei lavoratori minorati psichici che hanno perso il posto a causa dell'evoluzione del mercato del lavoro.

Creare più ampie possibilità di lavoro a tempo parziale a favore dei lavoratori minorati.

2. Lavoro protetto

a) Considerazioni generali:

riesaminare in ogni Stato membro la situazione del lavoro protetto e delle attività protette ed elaborare programmi per il futuro di questo settore.

b) Aspetti quantitativi:

prevedere che dei progetti valutino la domanda futura e la necessità di sviluppare o di ridurre questo tipo di lavoro.

c) Aspetti qualitativi:

assicurarsi che la revisione tenga presenti i seguenti elementi:

- migliorare la qualità dei laboratori o centri protetti che hanno avuto esito meno positivo, in modo che essi raggiungano il livello ottimale;
- introdurre nuove forme di attività (per esempio nel settore dell'informatica) che siano più interessanti e commercialmente più valide;
- aumentare le possibilità di formazione nei laboratori;
- sviluppare il ruolo di transizione dei laboratori, cioè la loro funzione di centri di valutazione e di sviluppo personale situati a metà strada tra la formazione di base o un periodo di disoccupazione e l'ingresso sul mercato generale del lavoro;
- ridurre la segregazione elaborando un sistema di posti o gruppi di posti di lavoro protetti all'interno di imprese normali o all'interno di cooperative miste.

3. Transizione, riadattamento e formazione professionale

Consentire, ogniqualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, agli allievi minorati di frequentare corsi di formazione integrata in un istituto ordinario.

Adoperarsi prioritariamente per migliorare le possibilità e la qualità della preparazione alla vita attiva e formazione professionale offerte ai minorati, con particolare riguardo per i seguenti fattori:

- considerare con uguale attenzione le esigenze dei lavoratori colpiti da una menomazione in seguito ad un incidente o ad una malattia e dei giovani che presentano una menomazione congenita oppure contratta durante l'infanzia o l'adolescenza;
- adeguare il contenuto dei corsi di formazione disponibili per venire incontro in maniera più realistica al fabbisogno del mercato del lavoro;
- rafforzare i contatti diretti tra gli istituti di formazione ed i rappresentanti locali delle parti sociali;
- migliorare i metodi di formazione, sviluppando soprattutto l'utilizzazione delle nuove tecnologie come ausilio didattico, introducendo la formazione modulare e, se opportuno, un dispositivo di apprendimento a distanza;
- incoraggiare la sperimentazione nella struttura e nella concezione dei corsi, in modo da agevolare il coordinamento tra formazione teorica e pratica;
- migliorare tutti gli aspetti dell'accesso a corsi di formazione;
- incoraggiare gli allievi minorati a partecipare per quanto possibile in maniera più attiva alla pianificazione dei propri programmi di formazione;

- garantire la continuità al momento della preparazione e formazione professionali, promuovendo la cooperazione interprofessionale e la creazione di gruppi multidisciplinari.

4. Orientamento, valutazione e collocamento

a) Orientamento:

nell'ambito dei servizi generali di orientamento, rendere operativi a livello regionale servizi di orientamento scolastico e professionale espressamente incaricati di venire incontro alle esigenze dei minorati.

Prevedere quando si tratta di servizi di orientamento a carattere più generale che specializzato, che il personale abbia ricevuto una formazione che gli permetta di comprendere le esigenze specifiche delle persone minorate e di risolvere i loro problemi.

b) Valutazione:

individuare i metodi di valutazione efficaci ed introdurli per quanto possibile.

Dare la precedenza ai seguenti principi:

- il minorato stesso (e se del caso la famiglia) deve partecipare attivamente alla valutazione;

- ogni allievo deve essere incoraggiato a optare per il migliore livello di formazione e per l'obiettivo professionale più elevato per lui possibile.

c) Servizi di collocamento:

nell'ambito dei servizi generali di collocamento, organizzare a livello regionale servizi di collocamento destinati ad aiutare i minorati che hanno ricevuto una formazione tale da trovare un posto di lavoro.

Accertare che questi servizi si occupino anche del sostegno e della consulenza successiva dei minorati nel lavoro, perlomeno durante un periodo iniziale.

Attuare programmi di formazione dei responsabili del collocamento dei minorati.

5. Datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori

a) Incentivi per i datori di lavoro:

incoraggiare i datori di lavoro a fare maggior uso di fondi pubblici.

Eventualmente rendere disponibili, conformemente alla politica e alla situazione nazionale, fondi pubblici a copertura o a contributo dei costi speciali che deve sostenere il datore di lavoro che assume un lavoratore minorato.

Le spese che possono essere coperte con questi fondi comprendono gli adattamenti dei macchinari e delle attrezzature, i lavori necessari per rendere accessibili gli impianti e le spese di personale supplementare.

Queste sovvenzioni devono essere concesse sia quando un lavoratore viene riassunto dopo essere stato colpito da una minorazione sia in caso di nuove assunzioni.

In caso di nuove assunzioni, prevedere la concessione di un contributo pubblico alla retribuzione del lavoratore per un determinato periodo di formazione propedeutica.

b) Organizzazioni dei lavoratori:

incoraggiare i sindacati a dare tutto l'appoggio necessario ai lavoratori minorati e a garantire che nelle strutture rappresentative si tenga debitamente conto dei loro interessi.

6. Sicurezza sociale

Garantire ai lavoratori minorati che hanno perso il loro posto o che non sono in grado di trovare un'occupazione dopo aver seguito un ciclo di riadattamento professionale, di non trovarsi, solo a causa della loro menomazione, in una situazione finanziaria peggiore di quella degli altri lavoratori in circostanze analoghe.

Garantire inoltre che i regimi di previdenza non abbiano l'effetto di limitare il ricorso all'occupazione a tempo parziale, a periodi di lavoro in prova oppure alla progressiva ripresa o assunzione di un lavoro, ogni qualvolta una di queste misure risulti auspicabile dal punto di vista del lavoratore minorato e del datore di lavoro.

Sezione II

Aspetti di carattere generale

1. Ambiente generale

Garantire che i minorati vivano in un ambiente che permetta loro di beneficiare dell'istruzione e formazione continua e di contribuire pienamente allo sviluppo economico. Attuare efficacemente la legislazione esistente e, ove necessario, adottare nuove misure legislative per promuovere:

- alloggi adeguati (e nei limiti del possibile integrati nella Comunità circostante),
- mezzi di trasporto adatti verso i luoghi di formazione e di lavoro,
- facilitazioni per l'accesso al luogo di lavoro e per la mobilità sul luogo di lavoro, in particolare nel settore impiegatizio.

Fare in modo che le misure intese a garantire in maniera efficace eque possibilità per i minorati non siano considerate discriminatorie nei confronti delle persone valide.

Tenere presente la necessità di rendere flessibili le condizioni di lavoro delle persone che si occupano di un minorato.

2. Informazione e consulenza

a) Aiuto ai minorati:

istituire un sistema d'informazione e di consulenza a favore dei minorati, delle loro famiglie e degli operatori interessati (siano essi assistenti sociali specializzati nell'aiuto individuale o funzionari amministrativi), che comprenda gli aiuti tecnici ed altri problemi importanti per i minorati.

Man mano che le risorse disponibili lo permetteranno, estendere progressivamente tale sistema - che potrebbe essere costituito da centri specializzati o da servizi istituiti, con funzioni ampliate, nei centri esistenti - scendendo dal livello nazionale ai livelli regionali e locale.

b) Azione di sensibilizzazione:

intraprendere un'azione coordinata per informare e consigliare gli esponenti politici, le parti sociali e l'opinione pubblica circa le capacità e le esigenze dei minorati.

In particolare, dare ampia diffusione a documenti audiovisivi sui problemi dei minorati attraverso opportune iniziative quali, ad esempio, i gruppi di interesse e i sistemi di formazione delle parti sociali.

3. Ricerca sociale

Incoraggiare e coordinare la ricerca sociale - che dovrebbe dar luogo alla costituzione di basi di dati nazionali - per analizzare le necessità e le possibilità e per valutare l'efficacia delle misure in corso.

4. Consultazione, coordinamento e partecipazione

Proseguire e sviluppare i sistemi di consultazione, coordinamento e partecipazione elaborati dalle autorità nazionali, regionali e locali, includendo in questa attività i servizi e le agenzie pubblici, le organizzazioni volontarie, i liberi professionisti, le parti sociali, i mezzi di comunicazione al pubblico e i minorati con le loro famiglie.

Considerare in via prioritaria una partecipazione attiva dei minorati, sotto forma di rappresentanza o di partecipazione personale, nella fase decisionale e nell'attuazione delle decisioni che li riguardano.